

PRECURSORI DI ESPLOSIVI

**VADEMECUM
FEDERFARMA**

ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO:
18 FEBBRAIO 2022



Federfarma

PRECURSORI DI ESPLOSIVI

VADEMECUM FEDERFARMA

Questo Vademecum ha natura e funzione esclusivamente informativa e non sostituisce in alcun modo le norme italiane ed europee alle quali si rimanda per i doverosi e necessari approfondimenti.



INDICE

1 - INTRODUZIONE: PERCHÉ UN VADEMECUM?	4
2 - IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148: SCOPI E OBIETTIVI	5
3 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148	9
4 - IL REGOLAMENTO E LE FARMACIE	10
5 - SOSTANZE IN CATEGORIA a) (Allegato I): COSA FARE?	12
6 - SOSTANZE IN CATEGORIA B) (Allegato II): COSA FARE?	14
7 - OBBLIGHI DI FORMAZIONE	16
8 - SANZIONI	17
9 - ALLEGATI	20
9.1 - ALLEGATO 1: Regolamento (UE) 2019/1148	21
9.2 - ALLEGATO 2: Linee Guida	39
9.3 - ALLEGATO 3: Dichiarazione del Cliente	55
9.4 - ALLEGATO 4: Informativa al personale	57



1 - INTRODUZIONE: PERCHÉ UN VADEMECUM?

Questo vademecum ha lo scopo di informare e formare i farmacisti e i dipendenti delle farmacie riguardo la materia relativa all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Il documento è volto a sintetizzare e chiarire, per quanto possibile e in attesa di disposizioni ulteriori da parte delle autorità competenti, le norme europee e italiane che riguardano la materia e che coinvolgono anche le farmacie, i farmacisti e il personale dipendente delle farmacie nonché le sanzioni previste per mancata inottemperanza.

Inoltre, il Vademecum contiene, nella sezione ALLEGATI, tutti i documenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti nonché le norme che esamineremo.

In particolare, tratteremo dei seguenti argomenti, evidenziando le disposizioni principali e **rimandando al necessario studio delle versioni integrali degli atti allegati al vademecum:**

1) Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, di seguito denominato Regolamento;

2) Linee guida per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;

2 - IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148: SCOPI E OBIETTIVI

Nella società odierna molte sostanze chimiche sono usate quotidianamente in una vasta gamma di processi industriali e attività professionali, come pure nell'ampio e diversificato settore dei beni di consumo.

Le sostanze chimiche sono usate, fra l'altro, come prodotti intermedi per produrre altre sostanze chimiche, come solventi per dissolvere materiali, per fabbricare prodotti quali le vernici, come ingredienti alimentari e in prodotti finali quali le soluzioni detergenti.

La grande maggioranza di queste sostanze chimiche è oggetto di scambi commerciali tra imprese per fini legittimi. Inoltre, le persone fisiche o giuridiche possono avere un legittimo interesse ad acquistare o usare queste sostanze chimiche al di fuori di un contesto professionale, ad esempio nell'ambito di un'attività ricreativa.

Tuttavia, alcune sostanze chimiche potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali.

Terroristi e altri criminali potrebbero cercare di acquistare sul libero mercato gli ingredienti per precursori necessari per produrre esplosivi artigianali o deviarli dall'uso legittimo.

Le regole relative all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi sono state fissate a livello dell'UE nel 2014, con il regolamento (UE) n. 98/2013. Tuttavia, la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali rimane elevata ed è in continua evoluzione. Pertanto è stato necessario rafforzare ulteriormente e armonizzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. È stato quindi adottato il regolamento (UE) 2019/1148 (**cf. all.n.1**) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (qui di seguito «il regolamento») che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 a decorrere dal 1° febbraio 2021. Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e

di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1° febbraio 2021.

OBIETTIVI

Stabilisce le norme a livello di Unione europea per la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi artigianali.

Limita la disponibilità di tali sostanze o miscele ai privati, e impone l'adeguata segnalazione di transazioni sospette riguardanti le sostanze alle autorità competenti.

Il regolamento rafforza ulteriormente il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta alla minaccia in continua evoluzione per la pubblica sicurezza di atti terroristici e altre gravi attività criminali.

TERMINI USATI NEL TESTO

Messa a disposizione: fornire, a pagamento o gratuitamente.

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti in stato naturale o fabbricato.

Miscela: una soluzione composta da due o più sostanze.

Precursori di esplosivi: sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente.

Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisce i precursori sia online che offline (**ovvero anche le FARMACIE e i FARMACISTI**).

Piretecnici: reazioni chimiche autonome e automantenute per produrre calore, luce, gas, fumo e suono.

Il regolamento individua due categorie distinte di precursori di esplosivi disciplinati:

a) precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, quali l'acido nitrico, il perossido di idrogeno e il nitrato di ammonio, di cui all'allegato I. Questi non devono essere messi a disposizione, introdotti, detenuti o usati dai privati, a meno che le loro concentrazioni siano inferiori a limiti specifici;

b) precursori di esplosivi soggetti a segnalazione, quali l'acetone, il nitrato di sodio e le polveri di magnesio, elencati nell'allegato II;

impone la segnalazione entro 24 ore di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi in entrambe le categorie alle autorità competenti (i punti di contatto nazionali) negli Stati membri dell'Unione europea.

Gli operatori economici (ovvero anche le FARMACIE e i FARMACISTI) devono:

informare l'operatore economico al quale forniscono precursori di esplosivi disciplinati che il precursore di esplosivi è soggetto a una restrizione o all'obbligo di segnalazione;

garantire che, quando forniscono precursori di esplosivi disciplinati agli utilizzatori professionali o ai privati, il loro personale sia consapevole di quali prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati, e sia istruito in merito agli obblighi del regolamento;

verificare il documento attestante l'identità e la licenza della persona ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato;

verificare, ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, le informazioni sul potenziale cliente e sull'uso previsto dei precursori;

conservare le informazioni sugli acquisti per 18 mesi;

eventualmente rifiutare di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se ritengono che la transazione sia sospetta;

segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

Gli operatori economici (ovvero anche le FARMACIE e i FARMACISTI):

segnalano le transazioni sospette, soprattutto se il potenziale acquirente dei precursori di esplosivi disciplinati:

non è in grado di precisare o sembra essere estraneo all'uso dichiarato;

intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso normale;

è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

insiste sull'utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti;

attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette;

possono rifiutare transazioni sospette e devono fornirne segnalazione entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

3 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

La Commissione EU ha elaborato alcune linee guida, a norma dell'articolo 12 del Regolamento, destinate ad assistere tutti gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti nell'adempimento dei loro obblighi nonché a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici.

Le SEZIONI da IV a VII sono rivolte direttamente agli operatori economici e quindi anche ai farmacisti e integrano, chiarendo alcuni aspetti, le norme del Regolamento.

Il documento evidenzia che le parole «dovrebbe/dovrebbero», «deve/devono» e «è tenuto/sono tenuti a» ivi contenute indicano un obbligo previsto dal regolamento, mentre «potrebbe/potrebbero» e «si raccomanda» indicano raccomandazioni e buone pratiche.

Risulta quindi sempre necessario studiare queste linee guida, seguirne le indicazioni e informare e formare il personale.

Si segnala che le predette Sezioni delle linee guida affrontano argomenti di importanza fondamentale e chiariscono la portata e le metodologie di attuazione delle singole operazioni che i farmacisti sono tenuti a compiere.

La parte delle Linee Guida dedicata agli operatori economici è consultabile *infra* **(cfr. all.n.2).**

4 - IL REGOLAMENTO E LE FARMACIE

Come già anticipato, il Regolamento, che modifica la precedente normativa europea varata nel 2013, introduce alcuni obblighi per Stati membri ed operatori economici.

Da una parte si limita l'accesso al pubblico di determinate sostanze, dall'altra viene posto in essere un sistema di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli operatori economici.

Per "operatore economico" il Regolamento intende qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico che metta a disposizione sul mercato sostanze precursori di esplosivi.

Le farmacie rientrano quindi nella definizione di "operatore economico" prevista dal Regolamento in quanto alcune delle sostanze chimiche soggette alle nuove disposizioni europee possono essere vendute in farmacia.

Sebbene già il Regolamento del 2013 avesse contribuito a ridurre la minaccia della diffusione di precursori esplosivi nell'Unione, il legislatore europeo ha comunque ritenuto necessario rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi fatti in casa.

Il regolamento, così come disposto dall'articolo 2, si applica alle sostanze elencate negli Allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.

Il Regolamento prevede, dunque, nei rispettivi allegati, due distinte categorie di precursori di esplosivi:

a) PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Allegato I)

L'elenco delle sostanze incluse nell'Allegato I del Regolamento n.219/1148 **non possono** essere messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, **a meno che** le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, **e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore ai**

punti di contatto nazionali. (Per i dettagli e le modalità di vendita e segnalazione vedi il paragrafo "4 - Sostanze in categoria a) (Allegato I): Cosa Fare?").

Sono nove le sostanze soggette a restrizioni e tra queste il perossido di idrogeno, l'acido nitrico e l'acido solforico potrebbero essere disponibili in farmacia in concentrazioni anche superiori al valore limite di ciascuna così come previsto dall'allegato I.

b) PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE (Allegato II)

L'Allegato II del Regolamento 2019/1148 contiene l'elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi **devono essere segnalati entro 24 ore ai punti di contatto nazionali preferibilmente tramite email e anche comunicandolo per telefono. (Per i dettagli e le modalità di vendita e segnalazione vedi il paragrafo "5 - Sostanze in categoria b) (Allegato II): Cosa Fare?).**

Sono anch'esse nove le sostanze soggette a segnalazioni e tra queste l'acetone, il magnesio polveri e l'alluminio polveri sono tutte sostanze disponibili in farmacia e per le quali la vendita deve essere segnalata dagli operatori economici.

Il Regolamento non si applica ai farmaci acquistati in seguito a presentazione di ricetta medica così come disposto dall'art.2, comma 2, lettera g).

Pertanto, le formule magistrali rientrano nel campo di applicazione di tale Regolamento.

Inoltre, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa europea i prodotti che contengono precursori di esplosivi in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente difficile l'estrazione dei precursori. Ciò evidentemente esclude anche i farmaci senza obbligo di ricetta e le formule officinali preparate con le sostanze suddette.

Tuttavia, le conseguenze per le farmacie riguardano, anche se in misura diversa, le sostanze presenti in entrambi gli allegati in quanto disponibili in farmacia.

5 - SOSTANZE IN CATEGORIA A) (ALLEGATO I): COSA FARE?

Con specifico riferimento alla categoria a) si evidenzia quanto segue. Le sostanze contenute nell'Allegato I sono presenti in farmacia anche se la loro commercializzazione ad altri operatori economici è da considerare come un'attività residuale, pur se in alcuni specifici contesti geografici la farmacia del territorio potrebbe rappresentare uno dei pochi distributori al dettaglio di tali prodotti.

Segnaliamo, pertanto, che le sostanze presenti in farmacia, tra le nove sostanze soggette a restrizioni, **possono essere vendute a utilizzatori professionali o ad altri operatori economici (ovvero rivenditori), a patto che:**

- forniscano un documento attestante la loro identità o quella dell'utilizzatore professionale;
- informino sulla loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, unitamente, al nome della società, all'indirizzo e al numero di partita IVA (se si hanno dubbi sulla validità, un controllo è possibile sul sito VIES della Commissione UE);
- abbiano compreso che i precursori di esplosivi che stanno acquistando sono soggetti a restrizioni.

Le suddette informazioni possono essere raccolte utilizzando la "Dichiarazione del Cliente" (vedi all. n.3)

Nel caso di cliente abituale, queste informazioni vengono raccolte solo la prima volta, sempre che la seconda richiesta sia fatta entro un anno dall'ultima transazione e se la richiesta in questione non si discosti in maniera significativa da quella precedente.

Inoltre, la farmacia deve assicurarsi che l'uso previsto sia compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del cliente e, se del caso, rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. **In questo caso la farmacia segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione alle Autorità tramite i punti di contatto nazionali.**

Inoltre, **la farmacia dovrà conservare le informazioni raccolte attraverso la suddetta “Dichiarazione del Cliente” per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un’eventuale ispezione, su richiesta delle Autorità pubbliche preposte al rispetto di tale normativa.**

COME VENDERE LE SOSTANZE IN ALLEGATO I:

Alleghiamo al Vademecum il modello di “Dichiarazione del Cliente” (cf. all.n.3) da completare e far firmare dal cliente (solo le parti non evidenziate per la vendita a persone fisiche) al momento della vendita di un precursore di esplosivo disciplinato. Il modello va completato integralmente (ovvero comprese le parti evidenziate) solo nel caso di vendita ad operatori economici di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Tale modello firmato va conservato in farmacia per un periodo di 18 mesi, pena l’applicazione di sanzione da €3.000 a € 18.000.

COME SEGNALARE TRANSAZIONI SOSPETTE:

In merito alla gestione delle segnalazioni, si stabilisce che l’operatore economico (nel nostro caso la farmacia) fornisca, alle Autorità nazionali preposte, l’identità del cliente, qualora possibile, e tutti i dettagli che lo hanno indotto a considerare sospetta la transazione.

La norma stabilisce che ogni Stato membro dovrà mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo email, un modulo online o qualsiasi altro mezzo efficace per segnalare i casi sospetti.

Le farmacie italiane potranno segnalare furti e casi sospetti a:

telefono: 06-46542182;

email: soi@dcpc.interno.it e precursori@dcpc.interno.it (inviare le segnalazioni a entrambi gli indirizzi di posta elettronica).

COME RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI - Le suddette informazioni possono essere raccolte utilizzando la “Dichiarazione del Cliente” (cfr. all. n.3)

6 - SOSTANZE IN CATEGORIA B) (ALLEGATO II): COSA FARE?

Con specifico riferimento alla categoria b) evidenziamo quanto segue. Nel caso di sostanze soggette a segnalazione (ovvero contenute nell'allegato II del Regolamento) vi è l'obbligo di segnalare le operazioni di vendita sospette (ovvero dette "transazioni sospette") alle Autorità competenti. Ciò in quanto non vi sono norme che vietino la vendita, da parte delle farmacie, di tali materie prime a privati.

In particolare, l'articolo 9 del Regolamento definisce la "transazione sospetta" e al fine di segnalare i casi alle autorità così dispone:

1. Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette.

Gli operatori economici fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

a) non è in grado di precisare l'uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

b) sembra essere estraneo all'uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

c) intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;

d) è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Nel caso di richiesta anomala, le farmacie devono operare la segnalazione entro 24 ore dalla rilevazione della transazione sospetta.

Anche eventuali sparizioni o furti devono essere segnalati nello stesso lasso di tempo e ciò vale anche per le sostanze contenute in Allegato I.

COME VENDERE LE SOSTANZE IN ALLEGATO II:

Alleghiamo al Vademecum il modello di “Dichiarazione del Cliente” (cfr. all. n.3) da completare e far firmare dal cliente (solo le parti non evidenziate per la vendita a persone fisiche) al momento della vendita di un precursore di esplosivo disciplinato. Il modello va completato integralmente (ovvero comprese le parti evidenziate) solo nel caso di vendita ad operatori economici di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Tale modello firmato va conservato in farmacia per un periodo di 18 mesi, pena l'applicazione di sanzione da €3.000 a €18.000.

COME SEGNALARE TRANSAZIONI SOSPETTE:

La procedura di segnalazione per le transazioni sospette di sostanze incluse nell'Allegato II è identica a quella già descritta al punto 4 (vedi *supra*).

7 - OBBLIGHI DI FORMAZIONE

Le disposizioni degli articoli da 5 a 10 del Regolamento sono di fondamentale importanza per gli operatori economici (ovvero i farmacisti) e per il personale poiché forniscono elementi relativi alle modalità di messa a disposizione delle sostanze contenute negli Allegati, agli obblighi di informazione e di formazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati **garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all'articolo 11 che il personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:**

a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;

b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento, **gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni** sulle modalità di messa a disposizione dei precursori di esplosivi a norma del Regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.

I farmacisti devono essere, dunque, in grado non solo di dimostrare alle Autorità preposte alle ispezioni che il personale coinvolto nella vendita sia consapevole di quali sostanze presenti in farmacia contengano precursori di esplosivi ma anche di aver correttamente fornito informazioni ai dipendenti in merito agli obblighi di segnalazione e di messa a disposizione e di altre disposizioni contenute negli articoli da 5 a 9.

Proprio per consentire ai farmacisti di dimostrare alle Autorità preposte ai controlli di aver ottemperato ai predetti obblighi invitiamo a far firmare al personale il documento allegato denominato “Informativa al personale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/1148 ...” (cfr. all.n.4).

8 - SANZIONI

La recente LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238, ovvero “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019 -2020.”, ha disposto modifiche alla disciplina sanzionatoria **abrogando precedenti norme del Codice penale** e facendo rientrare la disciplina sanzionatoria relativa all'uso di precursori di esplosivi all'interno del **DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133** in materia di Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento.

Le farmacie e i farmacisti sono direttamente coinvolti nella messa a disposizione di precursori di esplosivi e quindi sono tenuti a rispettare gli obblighi e devono conoscere le sanzioni in caso di inottemperanza.

Le nuove disposizioni ora approvate stabiliscono, a carico di chiunque metta a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, l'arresto fino a 18 mesi e un'ammenda fino a 1.000 euro. L'introduzione di tale nuova disposizione non modifica le sanzioni già previste dall'abrogato articolo 678 bis C.P.

Allo stesso tempo non viene sostanzialmente modificato, pur se descritto in maniera più analitica, quanto previsto dall'abrogato articolo 679 bis C.P., **ovvero l'arresto fino a dodici mesi o ammenda fino a €371 a chiunque avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati, ometta di darne segnalazione, nelle 24 ore successive, al punto di contatto nazionale (soi@dcpc.interno.it e precursori@dcpc.interno.it).**

È stata introdotta una **nuova sanzione** agli operatori economici che **vendano** ad altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni (ovvero quelli elencati nell'all.1 del Regolamento UE 2019/1148) **omettendo di informarlo** che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alle restrizioni previste dal Regolamento 20019/1148 (Art. 5, paragrafo 1 Reg.). La sanzione prevista è da 3.000 a 18.000 euro.

La medesima sanzione si applica anche nel caso non vengano prese le generalità dell'operatore economico al quale è stato venduto il precursore soggetto a restrizioni. Tale obbligo viene assolto facendo firmare al cliente apposita dichiarazione **(all. n.3)**.

La mancata prova da parte della farmacia di aver fatto firmare tale dichiarazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a 18.000, salvo che il fatto costituisca reato.

La medesima sanzione si applica quando la farmacia venda un precursore di esplosivi disciplinato (quindi sia quelli elencati nell'allegato I che nell'allegato II) omettendo di informare, tramite modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti ad obbligo di segnalazione ai sensi dell'art.9 del Regolamento.

Anche in questo caso **è vivamente consigliato** alle farmacie di far firmare al Cliente il modello **"Dichiarazione del Cliente"** **(all.n.3)** che attesta come l'acquirente sia stato informato, da parte della farmacia, di tutte le informazioni relative alla gestione di un precursore di esplosivo disciplinato.

Come già detto, **il facsimile va completato integralmente (ovvero comprese le parti evidenziate) solo nel caso di vendita ad operatori economici di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Il facsimile va conservato in farmacia per un periodo di 18 mesi, pena l'applicazione della sanzione da €3.000 a 18.000.**

Un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da €6.000 a 36.000, salvo che il fatto costituisca reato, viene prevista a carico della farmacia che venda precursori di esplosivi disciplinati impiegando personale addetto alle vendite non adeguatamente informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi stabiliti dal Regolamento europeo.

È questo il caso descritto nel paragrafo "6 - Obblighi di formazione" del Vademecum dove si evidenzia l'obbligo per le farmacie di far firmare al personale addetto alla vendita dei precursori di esplosivi disciplinati l'informativa **"Informativa al personale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/1148 ..."** **(cfr. all.n.4)**.

Il titolare di farmacia è anche responsabile della mancata formazione del personale addetto alle vendite che deve essere fatta consegnando adeguata documentazione (sottoscritta dal personale stesso). La predetta documentazione deve essere

conservata per un periodo di 5 anni. L'inottemperanza a tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €3.000 a 18.000 salvo che il fatto costituisca reato.

Tale obbligo potrà essere assolto dai titolari di farmacia consegnando questo vademecum al personale (compresi tutti gli allegati), facendo firmare la predetta informativa e conservando tutta la documentazione per 5 anni.

9 - ALLEGATI

9.1 - ALLEGATO 1: REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2019****relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabiliva norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Sebbene il regolamento (UE) n. 98/2013 abbia contribuito a ridurre la minaccia rappresentata dai precursori di esplosivi nell'Unione, risulta necessario rafforzare il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Dato il numero di modifiche necessarie, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 98/2013.
- (3) Il regolamento (UE) n. 98/2013 ha limitato l'accesso e l'uso di precursori di esplosivi da parte di privati. Nonostante tale limitazione, gli Stati membri sono stati comunque abilitati a decidere di concedere ai privati l'accesso a tali sostanze attraverso un sistema di licenze e di registrazione. Le restrizioni e i controlli sui precursori di esplosivi negli Stati membri sono stati pertanto divergenti tra loro e tali da provocare barriere al commercio all'interno dell'Unione, impedendo così il funzionamento del mercato interno. Inoltre, le restrizioni e i controlli esistenti non

⁽¹⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 35.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

hanno garantito livelli sufficienti di sicurezza pubblica, dal momento che non hanno impedito in maniera adeguata ai criminali di acquistare precursori di esplosivi. La minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali è rimasta elevata e continua a evolversi.

- (4) Il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi dovrebbe pertanto essere ulteriormente rafforzato e armonizzato in considerazione dell'evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali. Tale rafforzamento e armonizzazione dovrebbero inoltre garantire la libera circolazione dei precursori di esplosivi nel mercato interno e dovrebbero promuovere la concorrenza tra operatori economici e incoraggiare l'innovazione, per esempio, facilitando lo sviluppo di sostanze chimiche più sicure per sostituire i precursori di esplosivi.
- (5) I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato e se è possibile stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzato ai fini legittimi per i quali è messo a disposizione rendendo significativamente meno probabile che tale precursore sia utilizzato per la fabbricazione illecita di esplosivi.
- (6) Ai privati non dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare determinati precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a taluni valori limite, espressi in percentuale di peso (p/p). Tuttavia, ai privati dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, purché siano in possesso di una licenza a tal fine. Qualora il richiedente sia una persona giuridica, l'autorità competente dello Stato membro dovrebbe prendere in considerazione i precedenti della persona giuridica e di qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno a tale persona giuridica in virtù del suo potere di rappresentanza di detta persona giuridica, del suo potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica, oppure del suo potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.
- (7) Per taluni precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni superiori ai valori limite previsti dal presente regolamento non esiste un uso legittimo da parte di privati. Di conseguenza, dovrebbe essere interrotta la concessione di licenze per il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio e il perclorato di sodio. La concessione di licenze dovrebbe essere consentita solo per un numero limitato di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali esiste un uso legittimo da parte di privati. Tale concessione di licenze dovrebbe essere limitata in concentrazioni non eccedenti il valore limite superiore previsto dal presente regolamento. Al di sopra di tale valore limite superiore, il rischio della fabbricazione illecita di esplosivi supera l'uso legittimo trascurabile da parte di privati di tali precursori di esplosivi, dato che alternative o concentrazioni inferiori di tali precursori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Il presente regolamento dovrebbe inoltre determinare le circostanze di cui le autorità competenti dovrebbero come minimo tener conto al momento di valutare se rilasciare o meno una licenza. Unitamente al formato per licenze di cui all'allegato III, ciò dovrebbe agevolare il riconoscimento delle licenze rilasciate dagli altri Stati membri.
- (8) Al fine di conseguire gli obiettivi del mercato unico, dovrebbe essere possibile il riconoscimento reciproco di licenze rilasciate dagli altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale.
- (9) Al fine di applicare le restrizioni e i controlli di cui al presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati titolari di una licenza dovrebbero essere in grado di basarsi sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ogni operatore economico della catena di approvvigionamento dovrebbe informare il destinatario dei precursori di esplosivi disciplinati che la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso di tali precursori di esplosivi da parte di privati sono soggetti al presente regolamento, per esempio apponendo un'etichetta appropriata all'imballaggio, verificando che sia apposta un'etichetta appropriata all'imballaggio, oppure includendo tali informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
- (10) La differenza tra un operatore economico e un utilizzatore professionale consiste nel fatto che gli operatori economici mettono a disposizione di un'altra persona un precursore di esplosivi, mentre gli utilizzatori professionali acquistano o introducono un precursore di esplosivi solamente per uso proprio. Gli operatori economici

(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

che vendono a utilizzatori professionali, ad altri operatori economici o a privati muniti di licenza dovrebbero garantire che il loro personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi sia consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi, per esempio, includendo nel codice a barre del prodotto informazioni sulla presenza di un precursore di esplosivi nel prodotto.

- (11) La distinzione tra utilizzatori professionali, ai quali dovrebbe essere possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e privati, ai quali gli stessi non dovrebbero essere messi a disposizione, dipende da se tale persona intenda utilizzare il precursore di esplosivi interessato per fini legati allo svolgimento della specifica attività commerciale di detta persona, imprenditoriale o professionale, compresa l'attività silvicola, orticola e agricola, svolta a tempo pieno o a tempo parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra su cui è svolta tale attività. Gli operatori economici non dovrebbero pertanto mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione né di persone fisiche o giuridiche che siano professionalmente attive in settori nei quali gli specifici precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non tendono a essere impiegati per fini professionali, né di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività non connesse con fini professionali.
- (12) Il personale degli operatori economici coinvolto nella messa a disposizione di precursori di esplosivi dovrebbe essere soggetto alle stesse norme che si applicano ai privati in conformità del presente regolamento, quando utilizza tali precursori di esplosivi per fini personali.
- (13) Gli operatori economici dovrebbero conservare i dati sulle transazioni per assistere in modo sostanziale le autorità a svolgere il lavoro di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi perpetrati con ordigni esplosivi artigianali e a verificare il rispetto del presente regolamento. A tal fine è essenziale identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento e tutti i clienti, siano essi privati, utilizzatori professionali o operatori economici. Poiché la fabbricazione e l'uso illeciti di esplosivi artigianali potrebbero verificarsi soltanto dopo un significativo lasso di tempo dalla vendita del precursore di esplosivi, i dati sulle transazioni dovrebbero essere conservati per il tempo necessario, proporzionato e adeguato per agevolare le indagini, tenendo conto dei periodi di ispezione medi.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli operatori economici che operano online, compresi quelli che operano su mercati online. Di conseguenza, anche gli operatori economici che operano su mercati online dovrebbero formare il loro personale e dovrebbero altresì disporre di procedure appropriate per individuare le transazioni sospette. Inoltre, dovrebbero mettere a disposizione soltanto precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato in Stati membri che mantengono o istituiscono un regime di licenze in conformità del presente regolamento e dovrebbero farlo soltanto dopo aver verificato che tale privato disponga di una licenza valida. Dopo aver verificato l'identità del potenziale cliente, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, l'operatore economico dovrebbe verificare che sia stata rilasciata una licenza per la transazione prevista, per esempio attraverso un riscontro della licenza al momento della consegna del precursore di esplosivi oppure, previo consenso del potenziale cliente, contattando l'autorità competente degli Stati membri che hanno rilasciato la licenza. Gli operatori economici che operano online, così come avviene per quelli che operano offline, dovrebbero richiedere altresì dichiarazioni di uso finale da parte degli utilizzatori professionali.
- (15) I mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o altri operatori economici, dall'altro. Pertanto, essi non dovrebbero rientrare nella definizione di operatore economico né dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni riguardo agli obblighi previsti dal presente regolamento oppure a verificare l'identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online nelle transazioni online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi disciplinati, essi dovrebbero informare in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, i loro utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso l'uso dei loro servizi. Inoltre, i mercati online dovrebbero adottare misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro propri obblighi in materia di verifica, per esempio offrendo strumenti che facilitino la verifica delle licenze. Tenuto conto della crescente rilevanza dei mercati online per tutti i tipi di forniture e dell'importanza di questo canale di approvvigionamento, anche per scopi terroristici, i mercati online dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di individuazione e segnalazione che incombono agli operatori economici, sebbene le procedure per l'individuazione delle transazioni sospette dovrebbero essere opportunamente adattate alle specificità dell'ambiente online.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- (16) Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Il presente regolamento dovrebbe definire unicamente obblighi specifici per i mercati online in ordine all'individuazione e alla segnalazione delle transazioni sospette che avvengono sui loro siti web o tramite i loro servizi informatici. I mercati online non dovrebbero essere ritenuti responsabili, sulla base del presente regolamento, per le transazioni sospette che non sono state individuate nonostante il mercato online abbia predisposto procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuarle.
- (17) Il presente regolamento impone agli operatori economici di segnalare le transazioni sospette, a prescindere dal fatto che il potenziale cliente sia un privato, un utilizzatore professionale o un operatore economico. Gli obblighi relativi ai precursori di esplosivi disciplinati, compreso l'obbligo di segnalare le transazioni sospette, dovrebbero applicarsi a tutte le sostanze elencate negli allegati I e II, indipendentemente dalla loro concentrazione. Tuttavia, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti che contengono precursori di esplosivi solo in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente estremamente difficile l'estrazione dei precursori di esplosivi.
- (18) Al fine di migliorare l'applicazione del presente regolamento, tanto gli operatori economici quanto le autorità pubbliche dovrebbero prevedere una formazione adeguata rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre di autorità preposte alle ispezioni e organizzare azioni regolari di sensibilizzazione adattate alle specificità dei distinti settori e dovrebbero mantenere un dialogo permanente con gli operatori economici a tutti i livelli della catena di approvvigionamento, ivi compreso con gli operatori economici che operano online.
- (19) La scelta delle sostanze utilizzate da criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi può cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nell'obbligo di segnalazione previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d'urgenza. Al fine di tener conto dei possibili sviluppi dell'uso improprio di sostanze come i precursori di esplosivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento modificando i valori limite oltre i quali determinate sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento non devono essere messe a disposizione dei privati e inserendo in elenco nuove sostanze in relazione alle quali devono essere segnalate le transazioni sospette. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ⁽⁶⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (20) Per tenere conto delle sostanze che non siano già elencate nell'allegato I o II ma per le quali uno Stato membro ravvisi ragionevoli motivi di ritenere che possano essere usate per la fabbricazione illecita di esplosivi, dovrebbe essere introdotta una clausola di salvaguardia che preveda un'adeguata procedura a livello di Unione. Inoltre, in considerazione dei rischi specifici da affrontare nel presente regolamento, è opportuno consentire che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure di salvaguardia, anche con riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere le misure nazionali delle quali abbiano già informato o notificato alla Commissione in conformità dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (21) Il quadro normativo sarebbe semplificato integrando nel presente regolamento le pertinenti restrizioni orientate alla sicurezza concernenti la messa a disposizione del nitrato di ammonio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per tale motivo, l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

⁽⁶⁾ G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (22) Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette. Tale trattamento e tale comunicazione comportano un'interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la debita tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati siano trattati in applicazione del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento. Pertanto, il trattamento dei dati personali coinvolti nella concessione di licenze e nella segnalazione di transazioni sospette dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento (UE) 2016/679, nonché con i principi generali di protezione dei dati, segnatamente liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e con l'obbligo di dimostrare il dovuto rispetto per i diritti dell'interessato.
- (23) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Tale valutazione dovrebbe fornire la base per le valutazioni d'impatto di eventuali misure ulteriori. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente al fine di valutare il presente regolamento.
- (24) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire limitare l'accesso dei privati ai precursori di esplosivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della limitazione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) È opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 98/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell'Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli articoli quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - b) agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

- c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
- d) all'equipaggiamento pirotecnico che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale;
- f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
- g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "sostanza": una sostanza come definita all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 2) "miscela": una miscela come definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 3) "articolo": un articolo come definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 4) "messa a disposizione": qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;
- 5) "introduzione": l'atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla sua destinazione all'interno dell'Unione, a partire da un altro Stato membro o da un paese terzo, nell'ambito di qualsiasi procedura doganale come definita al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, compreso il transito;
- 6) "uso": uso come definito all'articolo 3, punto 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 7) "transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi;
- 8) "privato": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona;

⁽⁹⁾ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- 9) "utilizzatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l'attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un'altra persona;
- 10) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online;
- 11) "mercato online": prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall'altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online;
- 12) "precursore di esplosivi soggetto a restrizioni": una sostanza elencata nell'allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell'allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;
- 13) "precursore di esplosivi disciplinato": una sostanza elencata nell'allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p;
- 14) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 4

Libera circolazione

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano la messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi.

Articolo 5

Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

1. I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati.
2. La restrizione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle miscele contenenti clorati o perclorati elencate nell'allegato I, qualora la concentrazione complessiva di tali sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 della tabella dell'allegato I.
3. Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l'introduzione, la detenzione o l'uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Nel contesto di tali regimi di licenza, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l'acquisto, l'introduzione, la detenzione o l'uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tali licenze sono rilasciate conformemente all'articolo 6 da un'autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è destinato a essere acquistato, introdotto, detenuto o usato.

4. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tutte le misure adottate per attuare il regime di licenze di cui al paragrafo 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un regime di licenze a norma del paragrafo 3.

5. La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

Articolo 6

Licenze

1. Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili al rilascio delle licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare:

- a) della necessità dimostrabile del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e della legittimità del suo uso previsto;
- b) della disponibilità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a concentrazioni inferiori o di sostanze alternative con un effetto analogo;
- c) dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su precedenti condanne penali del richiedente in qualsiasi luogo all'interno dell'Unione;
- d) delle modalità di immagazzinamento che sono state proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia immagazzinato in condizioni di sicurezza.

2. L'autorità competente rifiuta di rilasciare una licenza se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del privato di usare il precursore di esplosivi per fini legittimi.

3. L'autorità competente può scegliere di limitare la validità della licenza, consentendo l'uso singolo o multiplo. Il periodo di validità della licenza non deve superare i tre anni. Fino alla scadenza indicata della licenza, l'autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono indicati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

4. L'autorità competente può imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

5. L'autorità competente può sospendere o revocare la licenza se ha ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L'autorità competente informa senza indugio i detentori di licenza in merito a qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze, a meno che ciò non comprometta le indagini in corso.

6. I ricorsi avverso una decisione dell'autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente per tali ricorsi e controversie a norma del diritto nazionale.

7. Uno Stato membro può riconoscere le licenze rilasciate da altri Stati membri a norma del presente regolamento.
8. Per le licenze gli Stati membri possono utilizzare il formato di cui all'allegato III.
9. L'autorità competente ottiene le informazioni sulle precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, attraverso il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio ⁽¹²⁾. Le autorità centrali di cui all'articolo 3 di tale decisione quadro forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 7

Informare la catena di approvvigionamento

1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9.

2. Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all'articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

- a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;
- b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

3. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica all'atto della vendita

1. Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, verifica, per ciascuna transazione, il documento attestante l'identità e la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione e registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza.

2. Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l'operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:

- a) un documento attestante l'identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
- b) l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all'indirizzo e al numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;

⁽¹²⁾ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

c) l'uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all'allegato IV.

3. Ai fini della verifica dell'uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l'operatore economico valuta se l'uso previsto è compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L'operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L'operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all'articolo 9.

4. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e della prevenzione e dell'individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un'eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all'uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.

5. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

1. Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

- a) non è in grado di precisare l'uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
- b) sembra essere estraneo all'uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- c) intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
- d) è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
- e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

2. Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell'ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.

3. Ciascuno Stato membro istituisce uno o più punti di contatto nazionali che siano provvisti di un numero di telefono e un indirizzo e-mail, un modulo online o qualsiasi altro mezzo efficace chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette e delle sparizioni e dei furti significativi. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

4. Gli operatori economici e i mercati online possono rifiutare la transazione sospetta. Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Quando segnalano tali transazioni, essi forniscono al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione considerata sospetta è stata conclusa o tentata, l'identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.

5. Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.

6. I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.

Articolo 10

Formazione e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri provvedono a erogare formazione, nonché risorse adeguate a tal fine, alle autorità di contrasto, agli operatori di primo intervento e alle autorità doganali in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati nell'esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata a un'attività sospetta. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori formazioni specifiche presso l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾.

2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l'anno, azioni di sensibilizzazione adattate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

3. Al fine di agevolare la cooperazione e garantire che tutti i portatori di interesse attuino efficacemente il presente regolamento, gli Stati membri organizzano scambi periodici tra autorità di contrasto, autorità nazionali di controllo, operatori economici, mercati online e rappresentanti dei settori che utilizzano precursori di esplosivi disciplinati. Gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sulle modalità di messa a disposizione dei precursori di esplosivi a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.

Articolo 11

Autorità nazionali preposte alle ispezioni

1. Ciascuno Stato membro garantisce che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 9 ("autorità nazionali preposte alle ispezioni").

2. Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali preposte alle ispezioni dispongano delle risorse e dei poteri ispettivi e di controllo necessari per assicurare la corretta amministrazione dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Articolo 12

Linee guida

1. La Commissione fornisce regolarmente linee guida aggiornate destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. La Commissione consulta il comitato permanente in materia di precursori su qualsiasi progetto di linee guida o loro aggiornamenti. Le linee guida includono in particolare:

a) informazioni su come condurre le ispezioni;

b) informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli a norma del presente regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali;

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GUL 319 del 4.12.2015, pag. 1).

- c) informazioni sulle possibili misure che i mercati online devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento;
- d) informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri;
- e) informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette;
- f) informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza;
- g) altre informazioni ritenute utili.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

3. La Commissione assicura che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata nell'allegato I o II possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9.

2. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell'allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione pari o inferiore ai valori limite stabiliti nella colonna 2 o 3 della tabella dell'allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore.

3. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite al di sopra del quale una sostanza elencata nell'allegato II deve essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicano ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di detta sostanza imponendo tale valore limite.

4. Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o divieti sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali restrizioni o divieti, indicandone i motivi.

5. Uno Stato membro che sottopone a restrizioni o vieta sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sensibilizza gli operatori economici e i mercati online nel suo territorio in merito a tali restrizioni o divieti.

6. Previo ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di preparare modifiche degli allegati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Se del caso, lo Stato membro interessato modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate a tali allegati.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro interessato e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata da tale Stato membro non è giustificata e chiedere a tale Stato membro di revocare o modificare la misura provvisoria. La Commissione adotta tali decisioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro interessato sensibilizza in merito a tali decisioni gli operatori economici e i mercati online sul suo territorio.

8. Il presente articolo non pregiudica le misure delle quali gli Stati membri hanno informato o notificato alla Commissione anteriormente al 1° febbraio 2021 a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 98/2013.

Articolo 15

Modifiche degli allegati

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 che modificano il presente regolamento:
 - a) modificando i valori limite di cui all'allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test;
 - b) aggiungendo sostanze nell'allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

Nell'ambito della sua preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interesse, in particolare quelli nell'industria chimica e nel settore del commercio al dettaglio.

Qualora vi sia un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l'uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi e imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

2. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all'allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell'allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un'analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 58. (Nitrato di ammonio), colonna 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 19

Comunicazione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:

a) i numeri, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;

b) il numero di domande di licenza ricevute in base al regime di licenze che hanno mantenuto o istituito a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio di licenze;

c) le azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

d) le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 11, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.

2. Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono tra segnalazioni, azioni e ispezioni che si riferiscono ad attività online e che si riferiscono ad attività offline.

Articolo 20

Programma di monitoraggio

1. Entro il 1° agosto 2020 la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

2. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi di tali dati e delle altre evidenze.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.

Articolo 21

Valutazione

1. Entro il 2 febbraio 2026 la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo le linee guida della Commissione per legiferare meglio.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Articolo 22

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2021.

2. I riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 98/2013 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021.

3. Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest'ultima data è anteriore.

4. Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1° febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.

5. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, la detenzione, l'introduzione e l'uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1° febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

ALLEGATO I

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:

1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)	2. Valore limite	3. Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3	4. Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di sostituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC ⁽¹⁾	5. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC ⁽¹⁾
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)	3 % p/p	10 % p/p	ex 2808 00 00	ex 3824 99 96
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)	12 % p/p	35 % p/p	2847 00 00	ex 3824 99 96
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)	15 % p/p	40 % p/p	ex 2807 00 00	ex 3824 99 96
Nitrometano (CAS RN 75-52-5)	16 % p/p	100 % p/p	ex 2904 20 00	ex 3824 99 92
Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2)	16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio ⁽²⁾	Concessione di licenze non consentita	3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3102 30 90 (altro)	ex 3824 99 96
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)	40 % p/p	Concessione di licenze non consentita	ex 2829 19 00	ex 3824 99 96
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)	40 % p/p	Concessione di licenze non consentita	ex 2829 90 10	ex 3824 99 96
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)	40 % p/p	Concessione di licenze non consentita	2829 11 00	ex 3824 99 96
Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)	40 % p/p	Concessione di licenze non consentita	ex 2829 90 10	ex 3824 99 96

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (CE) dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati.

⁽²⁾ 16 % p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GUL 282 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

ALLEGATO II

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE

Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le spazzioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:

1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)	2. Codice della nomenclatura combinata (NC) ⁽¹⁾	3. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC ⁽¹⁾
Esamina (CAS RN 100-97-0)	ex 2933 69 40	ex 3824 99 93
Acetone (CAS RN 67-64-1)	2914 11 00	ex 3824 99 92
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)	2834 21 00	ex 3824 99 96
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)	3102 50 00	ex 3824 99 96
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)	ex 2834 29 80	ex 3824 99 96
Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2)	ex 3102 60 00	ex 3824 99 96
Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) ⁽²⁾ ⁽³⁾	ex 8104 30 00	
Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)	ex 2834 29 80	ex 3824 99 96
Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) ⁽²⁾ ⁽³⁾	7603 10 00 ex 7603 20 00	

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati.

⁽²⁾ Con particelle di dimensioni inferiori a 200 µm.

⁽³⁾ Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.

9.2 - ALLEGATO 2: LINEE GUIDA

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Linee guida per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi**

(2020/C 210/01)

Clausola di esclusione della responsabilità

Le presenti linee guida sono destinate ad assistere le autorità nazionali, gli operatori economici e i mercati online nell'applicazione del regolamento (UE) 2019/1148. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.

Indice

	<i>Pagina</i>
INTRODUZIONE	2
PARTE 1: LINEE GUIDA PER GLI STATI MEMBRI	3
SEZIONE I: REGIME DI LICENZE	3
SEZIONE II: SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI	3
SEZIONE III: SCAMBIO DI INFORMAZIONI	3
PARTE 2: LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI ECONOMICI E I MERCATI ONLINE	3
SEZIONE IV: VERIFICA ALL'ATTO DELLA VENDITA	3
SEZIONE V: RICONOSCERE E SEGNALARE TRANSAZIONI SOSPETTE E SPARIZIONI E FURTI SIGNIFICATIVI	7
SEZIONE VI: INFORMARE LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO	12
SEZIONE VII: SICUREZZA DELL'IMMAGAZZINAMENTO	14
<i>Appendice 1:</i> Periodi di transizione	16
<i>Appendice 2:</i> Lista di controllo per le autorità nazionali preposte alle ispezioni	18
<i>Appendice 3:</i> Lista di controllo della conformità per operatori economici, mercati online, utilizzatori professionali e privati	19
<i>Appendice 4:</i> Modello per la comunicazione transfrontaliera	21
<i>Appendice 5:</i> Ulteriori linee guida e altri nomi di sostanze elencate negli allegati del regolamento	22

INTRODUZIONE

Nella società odierna molte sostanze chimiche sono usate quotidianamente in una vasta gamma di processi industriali e attività professionali, come pure nell'ampio e diversificato settore dei beni di consumo. Le sostanze chimiche sono usate, fra l'altro, come prodotti intermedi per produrre altre sostanze chimiche, come solventi per dissolvere materiali, per fabbricare prodotti quali le vernici, come ingredienti alimentari e in prodotti finali quali le soluzioni detergenti. La grande maggioranza di queste sostanze chimiche è oggetto di scambi commerciali tra imprese per fini legittimi. Inoltre, le persone fisiche o giuridiche possono avere un legittimo interesse ad acquistare o usare queste sostanze chimiche al di fuori di un contesto professionale, ad esempio nell'ambito di un'attività ricreativa.

Tuttavia, alcune sostanze chimiche potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Terroristi e altri criminali potrebbero cercare di acquistare sul libero mercato gli ingredienti per precursori necessari per produrre esplosivi artigianali o deviarli dall'uso legittimo.

Le regole relative all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi sono state fissate a livello dell'UE nel 2014, con il regolamento (UE) n. 98/2013. Tuttavia, la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali rimane elevata ed è in continua evoluzione. Pertanto è stato necessario rafforzare ulteriormente e armonizzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. È stato quindi adottato il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (qui di seguito «il regolamento») ⁽¹⁾, che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Le presenti linee guida sono destinate, a norma dell'articolo 12 del regolamento, ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del regolamento, e a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. Il comitato permanente in materia di precursori è stato consultato sul progetto di linee guida il 9-10 dicembre 2019. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.

Le sezioni I-III delle linee guida sono destinate agli Stati membri, mentre le sezioni IV-VII sono rivolte agli operatori economici e ai mercati online.

In generale, le parole «dovrebbe/dovrebbero», «deve/devono» e «è tenuto/sono tenuti a» indicano un obbligo previsto dal regolamento, mentre «potrebbe/potrebbero» e «si raccomanda» indicano raccomandazioni e buone pratiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla messa a disposizione, all'introduzione, alla detenzione e all'uso delle sostanze elencate negli allegati I e II e delle miscele che contengono tali sostanze, indipendentemente dalla loro concentrazione, ad eccezione dei prodotti indicati qui di seguito.

Articolo 2, paragrafo 2 — Il presente regolamento non si applica:

- a) agli articoli quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- b) agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
- d) all'equipaggiamento pirotecnico che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale;
- f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
- g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).

Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che i «precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati» nell'UE. Dalla definizione di «operatore economico» di cui all'articolo 3, punto 10, del regolamento consegue che esso si applica alla messa a disposizione delle sostanze elencate negli allegati I e II da parte di «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online» nell'UE. Pertanto il regolamento si applica indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione nell'Unione. Si applica quindi anche agli operatori economici stabiliti fuori dell'UE, ma che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione all'interno dell'UE.

PARTE 1

LINEE GUIDA PER GLI STATI MEMBRI

SEZIONE I

REGIME DI LICENZE

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

SEZIONE II

SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

SEZIONE III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

PARTE 2

LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI ECONOMICI E I MERCATI ONLINE

SEZIONE IV

VERIFICA ALL'ATTO DELLA VENDITA

Gli operatori economici sono tenuti a verificare, prima di mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di un potenziale cliente, che questi sia autorizzato ad acquistare tale precursore (articolo 8).

Se uno Stato membro ha istituito un regime di licenze in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, gli operatori economici possono mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di un privato, se e dopo che è stata verificata la necessaria licenza.

Un operatore economico può mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico se ha verificato che il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore professionale o un altro operatore economico.

Per le vendite a qualunque cliente, che sia o meno un utilizzatore professionale, l'operatore economico è tenuto a verificare il documento attestante l'identità del potenziale cliente. Nel caso delle persone giuridiche, la verifica riguarda la persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente.

Per agevolare le indagini e le ispezioni, gli operatori economici sono tenuti a registrare ogni transazione e conservare tali informazioni per 18 mesi dalla data della transazione (articolo 8, paragrafo 4). Durante tale periodo di 18 mesi le informazioni devono essere messe a disposizione per un'eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all'uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali, senza indebito ritardo. Si raccomanda pertanto agli operatori economici di conservare i loro registri in ordine e mantenerli accessibili.

Le norme riguardanti la verifica all'atto della vendita si applicano a tutte le vendite, a prescindere dal fatto che il venditore e il cliente siano fisicamente presenti o no. Per quanto riguarda quest'ultimo caso («vendite a distanza»), il processo di verifica dell'identità e delle licenze sarà trattato separatamente qui di seguito.

Si ricorda agli operatori economici e ai mercati online che vigono disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche (considerando 22). Pertanto, il trattamento dei dati personali coinvolti, fra l'altro, nella concessione di licenze dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 ⁽²⁾) (si veda anche il considerando 22).

IV.1 Vendite a privati — per operatori economici che gestiscono un regime di licenze

In uno Stato membro che ha stabilito un regime di licenze in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni può essere messo a disposizione dei privati soltanto se è stata verificata la licenza necessaria (articolo 8, paragrafo 1). Solo alcuni Stati membri offrono la possibilità di mettere a disposizione dei privati detentori di una licenza i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, o riconoscono le licenze rilasciate dalle autorità competenti di altri Stati membri. Negli altri casi la transazione dovrebbe essere rifiutata.

L'operatore economico è tenuto a verificare che sia stata rilasciata una licenza per la transazione prevista e a valutare se la licenza e il documento attestante l'identità appaiano autentici. Si raccomanda che gli Stati membri utilizzino il formato per licenze che figura nell'allegato III del regolamento. Gli operatori economici potrebbero verificare la licenza contattando l'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata.

Inoltre l'operatore economico è tenuto a conservare le informazioni relative al documento attestante l'identità e alla licenza del privato in questione per 18 mesi dalla data della transazione. Gli operatori economici dovrebbero, come minimo, registrare il nome che figura sul documento attestante l'identità e sulla licenza, e i numeri di entrambi i documenti. Gli operatori economici non sono tenuti a conservare una copia della licenza, ma possono farlo in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati sull'apposita pagina web della Commissione europea ⁽³⁾.

Infine, l'operatore economico è tenuto a registrare sulla licenza la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni. La registrazione sulla licenza degli acquisti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni permette all'operatore economico di individuare se il detentore della licenza stia potenzialmente superando la quantità massima di precursori esplosivi soggetti a restrizioni che è autorizzato a detenere, o se vi sia qualcosa di sospetto nella combinazione degli acquisti. Ad esempio, può costituire un comportamento sospetto il fatto che il detentore di una licenza abbia effettuato in un lasso di tempo relativamente breve una serie di acquisti che, messi insieme, superano la quantità massima di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che è autorizzato a detenere. In tal caso, si raccomanda all'operatore economico di rivolgersi al punto di contatto nazionale (articolo 9, paragrafo 4).

IV.1.1 Raccomandazioni specifiche per le vendite a distanza

Si raccomanda agli operatori economici di richiedere una copia scannerizzata della licenza del cliente e del documento attestante la sua identità, in modo da poter verificare tali informazioni quanto prima possibile (ad esempio prima di completare la transazione) e al più tardi prima del momento della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (considerando 14). Gli operatori economici non sono tenuti a conservare una copia della licenza, ma possono farlo in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati sull'apposita pagina web della Commissione europea ⁽⁴⁾.

Il documento attestante l'identità potrebbe inoltre essere verificato di persona al momento della consegna o con altri mezzi, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ⁽⁵⁾. È importante tenere presente che la responsabilità della verifica spetta all'operatore economico, anche se i servizi di consegna sono incaricati di verificare i documenti.

Il fatto che la licenza e il documento attestante l'identità sono stati verificati, e la modalità di verifica, devono essere registrati.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

La transazione potrebbe essere registrata sulla licenza al momento della consegna, nel qual caso l'operatore economico dovrebbe incaricare la persona addetta alla consegna.

Compiti che spettano all'operatore economico

- Chiedere al cliente di fornire una copia scannerizzata della licenza e del documento attestante l'identità (o verificarne l'identità per via elettronica). Verificare che il detentore della licenza sia effettivamente il titolare del documento attestante l'identità.
- Verificare che il prodotto acquistato rispetti le condizioni della licenza: i) sostanza ii) concentrazione iii) quantità.
- Se l'operatore economico chiede al cliente di creare un conto cliente, potrebbe autorizzarlo a caricare una copia scannerizzata della licenza nel suo fascicolo di cliente.

Compiti che deve eseguire la persona incaricata della consegna prima di consegnare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni

- Verificare che la fotografia di identità corrisponda alla persona e che il numero di identificazione corrisponda a quello che figura sulla prima pagina della licenza. Il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni dovrebbe essere consegnato esclusivamente al detentore della licenza: non può essere consegnato a nessun altro.

IV.2 Vendite a utilizzatori professionali o ad altri operatori economici

Un privato non dovrebbe essere in grado di acquistare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni semplicemente sostenendo di essere un utilizzatore professionale o un operatore economico. Se un potenziale cliente dichiara di essere un utilizzatore professionale o un operatore economico, gli operatori economici sono tenuti dal regolamento a verificare, per ciascuna transazione, che si tratti effettivamente di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico. Questa verifica è obbligatoria a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti (articolo 8, paragrafi 2 e 3).

L'operatore economico è tenuto a interrogare il potenziale cliente circa la sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale e l'uso che prevede di fare dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Per verificare l'uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l'operatore economico è tenuto a valutare se esso sia compatibile con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. In caso di dubbi sugli usi abituali dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e sui prodotti tipici che li contengono gli operatori economici possono rivolgersi all'autorità competente.

L'operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o dell'intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. Se vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi, la transazione dovrebbe essere segnalata al punto di contatto nazionale (si veda anche la sezione V sulla segnalazione di transazioni sospette).

L'operatore economico dovrebbe inoltre verificare se il potenziale cliente sia autorizzato ad agire per conto della sua società o istituzione. La persona che rappresenta il potenziale cliente dovrebbe essere in grado di presentare una conferma, da parte del datore di lavoro, del fatto che è autorizzato ad acquistare o ricevere precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto del datore di lavoro. Ad esempio, uno studente universitario non è probabilmente autorizzato ad acquistare prodotti per conto della sua università, anche se conosce tutte le informazioni sull'università (indirizzo, partita IVA ecc.) e se potrebbe sembrare un utilizzatore professionale perché conosce bene gli usi abituali del prodotto.

Per 18 mesi dalla data della transazione, l'operatore economico è tenuto a conservare le informazioni riguardanti:

- il documento attestante l'identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
- l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all'indirizzo e al numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
- l'uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Per garantire che siano fornite tutte le informazioni, si raccomanda all'operatore economico di chiedere al potenziale cliente di compilare la «dichiarazione del cliente» che figura nell'allegato IV del regolamento. Per conservare le informazioni relative al documento attestante l'identità, l'operatore economico dovrebbe, come minimo, registrare il nome che figura su tale documento e il numero di documento. Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati sull'apposita pagina web della Commissione europea ⁽⁶⁾.

Le informazioni da fornire nel contesto della verifica dovrebbero essere richieste in occasione di ciascuna transazione, a meno che la verifica in relazione al potenziale cliente in questione non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti. Una transazione si discosta in maniera significativa dalle precedenti, ad esempio, nei seguenti casi:

- se il potenziale cliente vuole comprare una quantità molto superiore del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni senza fornire una spiegazione logica;
- se cambia l'indirizzo del potenziale cliente;
- se cambia l'indirizzo di consegna o il metodo di consegna;
- se cambia il metodo di pagamento;
- se cambiano i dati di contatto del potenziale cliente.

IV.2.1 Raccomandazioni specifiche per le vendite a distanza

Si raccomanda agli operatori economici di utilizzare la dichiarazione del cliente che figura nell'allegato IV del regolamento per richiedere agli utilizzatori professionali o agli altri operatori economici le informazioni necessarie al fine di verificare che il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore professionale o un altro operatore economico.

Si raccomanda agli operatori economici di richiedere una copia scannerizzata del documento attestante l'identità del cliente, per poter verificare tale informazione quanto prima possibile (ad esempio prima di completare la transazione) e al più tardi prima della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (considerando 14). Le imprese e le organizzazioni possono trovare informazioni su come conformarsi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati sull'apposita pagina web della Commissione europea ⁽⁷⁾.

Il documento attestante l'identità potrebbe inoltre essere verificato di persona al momento della consegna o con altri mezzi, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ⁽⁸⁾. È importante tenere presente che la responsabilità della verifica spetta all'operatore economico, anche se i servizi di consegna sono incaricati di verificare i documenti. Il fatto che il documento attestante l'identità è stato verificato, e la modalità di verifica, devono essere registrati.

A norma del regolamento gli operatori economici, all'atto della vendita a un utilizzatore professionale o a un altro operatore economico, devono richiedere il documento attestante l'identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente (articolo 8, paragrafo 2). Il regolamento spiega inoltre che è essenziale identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento e tutti i clienti, siano essi privati, utilizzatori professionali o operatori economici (considerando 13). Dato che i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni potrebbero provocare gravi danni se dirottati e utilizzati impropriamente per fabbricare esplosivi artigianali, occorre verificare che la persona che acquista o riceve precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto del suo datore di lavoro sia realmente autorizzata a rappresentarlo per queste azioni specifiche. Si raccomanda inoltre di richiedere una prova della consegna dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e una firma leggibile della persona che agisce per conto del cliente, in modo da poter identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento.

Compiti che spettano all'operatore economico

- Chiedere al cliente di compilare la dichiarazione del cliente e di fornire una copia scannerizzata del documento attestante la sua identità (o verificarne l'identità per via elettronica).
- Verificare che la persona che acquista i prodotti sia autorizzata ad acquistare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto della sua società o istituzione.X
- Verificare che il prodotto acquistato corrisponda alle informazioni che figurano sulla dichiarazione del cliente: i) sostanza, ii) concentrazione, iii) quantità.

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- Valutare se l'uso previsto sia coerente con l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. In caso contrario, la (tentata) transazione dovrebbe essere segnalata come transazione sospetta (si veda la sezione V) e può essere rifiutata.
- Verificare che la persona che riceve i prodotti sia autorizzata a ricevere precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per conto della sua società o istituzione.

IV.3 Misure che possono essere adottate dai mercati online

I mercati online sono tenuti ad adottare misure atte a garantire che i loro utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i loro servizi, rispettino i loro obblighi in materia di verifica e registrazione (articolo 8, paragrafo 5).

Questo obbligo si applica ai mercati online in aggiunta all'obbligo, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di garantire che gli utenti siano informati dei loro obblighi ai sensi del regolamento (si veda la sezione VI.3). Tuttavia, mentre l'articolo 7, paragrafo 3, si riferisce a utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi *disciplinati*, l'articolo 8, paragrafo 5, si riferisce a utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi *soggetti a restrizioni* attraverso i servizi dei mercati online.

Per le vendite a un privato, gli operatori economici dovrebbero verificare il documento attestante l'identità e la licenza (articolo 8, paragrafo 1). Per le vendite a un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, gli operatori economici dovrebbero verificare se il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, richiedendo alcune informazioni, tra cui il documento attestante l'identità del potenziale cliente (articolo 8, paragrafo 2). Come prima misura, i mercati online dovrebbero informare l'operatore economico di tali obblighi di verifica, per esempio al momento in cui quest'ultimo sottoscrive un abbonamento al servizio del mercato online, tramite messaggi di allerta ecc.

Come indica il considerando 15, oltre a questa prima misura i mercati online dovrebbero adottare, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, altre misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare gli obblighi di cui sopra. Per esempio, potrebbero offrire strumenti che consentano agli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sui mercati online di verificare l'autenticità di una licenza (per le transazioni tra imprese e consumatori) o la dichiarazione del cliente di cui all'allegato IV del regolamento (per le transazioni tra imprese), oppure che facilitino il loro accesso a tali documenti.

Dal considerando 16 del regolamento consegue che l'articolo 8, paragrafo 5, non impone ai mercati online un obbligo generale di sorveglianza dei loro servizi al fine di assicurare che gli utenti rispettino i loro obblighi ai sensi dell'articolo 8 (o di altra disposizione) del regolamento stesso. La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 5, chiarisce infatti che i mercati online devono *adottare misure atte* a garantire che i loro *utenti* rispettino i loro obblighi ai sensi dell'articolo 8. In altre parole, malgrado gli obblighi imposti ai mercati online dall'articolo 8, paragrafo 5, la responsabilità della verifica continua a spettare agli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni tramite i servizi erogati dai mercati online.

SEZIONE V

RICONOSCERE E SEGNALARE TRANSAZIONI SOSPETTE E SPARIZIONI E FURTI SIGNIFICATIVI

Gli operatori economici e i mercati online sono tenuti a segnalare le transazioni sospette (tentate o concluse) e le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati ai punti di contatto nazionali degli Stati membri (articolo 9, paragrafi 4 e 5). I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sono tenuti a segnalare le sparizioni e i furti significativi ai punti di contatto nazionali degli Stati membri (articolo 9, paragrafo 6).

I dati di contatto dei punti di contatto nazionali figurano sul sito web della Commissione europea ^(*). Le transazioni sospette dovrebbero essere segnalate al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata.

Si raccomanda agli Stati membri di provvedere a una protezione adeguata della persona che segnala una transazione sospetta o una sparizione o un furto significativi (ossia di non divulgare, se non necessario, i dettagli di tale persona, ad esempio nel suo luogo di lavoro).

^(*) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Articolo 3, punto 7: «transazione sospetta»: qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Si considera transazione sospetta qualsiasi (tentato) acquisto di uno o più precursori di esplosivi disciplinati, o miscele contenenti tali precursori, che si discosti dalle aspettative o dalle interazioni ordinarie, indipendentemente dalla concentrazione dei precursori di esplosivi disciplinati, tranne se riguarda sostanze escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» di cui all'articolo 3, punto 13.

Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi disciplinati.

Vi sono inoltre casi in cui i prodotti che contengono precursori diventano così difficili da usare per fabbricare esplosivi artigianali che non è probabile che costituiscano una minaccia. Ciò può dipendere da molti fattori, compresa la concentrazione del precursore nel prodotto, la quantità del prodotto e la complessità del prodotto.

Un prodotto presenta interesse in quanto precursore di esplosivi se ha una delle seguenti caratteristiche:

- i) la sostanza del precursore è disponibile pura o in una miscela semplice, indipendentemente dalla concentrazione, o
- ii) la sostanza del precursore è disponibile in una miscela complessa ma in concentrazione relativamente elevata.

Tra gli esempi del caso i) figurano i precursori puri e le miscele/soluzioni di un precursore contenute in una sola sostanza o in un solo solvente, o in un numero ridotto di sostanze o solventi. Indipendentemente dalla concentrazione, in molti casi può essere relativamente semplice estrarre e arricchire il precursore da un simile prodotto. Per i prodotti che rientrano in questa descrizione, tutte le transazioni sospette, i furti e le sparizioni dovrebbero essere segnalati, a meno che vi siano buoni motivi per non farlo.

Tra gli esempi del caso ii) figurano le miscele contenenti numerosi ingredienti, ma nelle quali il precursore è disponibile in una concentrazione talmente elevata che anche tramite una procedura di estrazione complicata con una scarsa resa il precursore può essere estratto in quantità tale da poter essere usato per fabbricare un esplosivo artigianale. I prodotti che rientrano in questa descrizione devono solitamente essere segnalati soltanto se le quantità oggetto della (tentata) transazione superano le normali quantità per uso domestico.

Generalmente non destano preoccupazione i concimi azotati in cui la concentrazione di azoto (N) rispetto al nitrato di ammonio o uno dei sali di nitrato elencati nell'allegato II è inferiore a 3 % N in peso.

V.1 Portata dell'obbligo

- L'obbligo di segnalazione riguarda le vendite a qualunque cliente, che sia un privato, un utilizzatore professionale o un operatore economico.
- Gli operatori economici e i mercati online hanno il diritto di rifiutare una transazione sospetta. Il diritto di rifiutare una transazione non dovrebbe esporre a rischi il personale addetto alla vendita al dettaglio. Tale personale non è tenuto a rifiutare la transazione, specialmente se preoccupato per la sua sicurezza personale (vale a dire se ritiene che il potenziale cliente possa essere pericoloso). Se una transazione è rifiutata a causa di preoccupazioni per la sicurezza del personale, dovrebbe essere segnalata come tentativo di transazione sospetta. Se una transazione non è rifiutata a causa di preoccupazioni per la sicurezza del personale addetto alla vendita al dettaglio, dovrebbe essere segnalata come transazione sospetta dopo essere stata conclusa.
- Poiché il tempo è essenziale per prevenire possibili attentati terroristici, la segnalazione dovrebbe avvenire entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto della transazione (articolo 9, paragrafo 4). Si raccomanda di segnalare la transazione sospetta non appena possibile.
- Per individuare le transazioni sospette, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero disporre di procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate, adattate in funzione dell'ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati (si veda la sezione V.4).
- L'obbligo di segnalazione si applica a tutte le sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento, indipendentemente dalla loro concentrazione. Tuttavia, sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p. Di conseguenza non è obbligatorio segnalare le transazioni sospette, né le sparizioni o i furti significativi, di tali miscele omogenee.

V.2 Che cosa è sospetto?

Articolo 3, punto 7: «transazione sospetta»: qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Si considera transazione sospetta qualsiasi (tentato) acquisto di uno o più precursori di esplosivi disciplinati, o miscele contenenti tali precursori, che si discosti dalle aspettative o dalle interazioni ordinarie.

Il carattere sospetto di una transazione dev'essere giudicato caso per caso. La presenza di uno o più indicatori dovrebbe elevare il livello di attenzione dell'operatore economico o del mercato online, ma non implica necessariamente l'obbligo di segnalare una transazione come sospetta. Talvolta, però, l'operatore economico o il mercato online potrebbe percepire come sospetta la presenza anche di un solo indicatore, e in tal caso dovrebbe segnalare la transazione non appena possibile e comunque entro 24 ore.

La presente sezione contiene un elenco di indicatori di comportamento sospetto, sulla base degli indizi previsti dal regolamento (articolo 9, paragrafo 1). Tali indicatori sono stati definiti in consultazione con rappresentanti degli Stati membri e dell'industria chimica, in base all'esperienza acquisita in materia di transazioni sospette.

Non tutti gli indicatori si applicano a tutti i contesti e situazioni (ad esempio le vendite online e quelle offline); i mercati online e gli operatori economici potrebbero usare l'elenco per individuare gli elementi rilevanti per il loro contesto imprenditoriale. L'elenco non è esaustivo ma è concepito come strumento di riferimento per scoprire le potenziali transazioni sospette. Si tenga presente che l'applicazione di questi indicatori non dovrebbe avere effetti discriminatori e dovrebbe essere pienamente coerente con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con le norme sulla protezione dei dati e sulla privacy.

Tra i possibili indicatori di comportamento sospetto figurano, ad esempio, i casi in cui un cliente:

- appare nervoso o evita le domande, oppure non è un tipo di cliente abituale;
- tenta di acquistare prodotti in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite;
- non conosce bene l'uso o gli usi abituali del prodotto o dei prodotti, né le istruzioni per l'uso;
- è restio a precisare l'uso che intende fare del prodotto o dei prodotti;
- rifiuta uno o più prodotti alternativi che presentano una concentrazione inferiore (ma sufficiente per l'uso proposto);
- insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti;
- è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico che gli viene richiesto;
- richiede metodi di imballaggio o di consegna diversi da quelli abituali, consigliati o previsti.

V.2 Che cosa è sospetto? (continuazione)

[Disponibile solo al comitato permanente in materia di precursori]

V.3 Che cosa segnalare?

Dopo avere constatato una (tentata) transazione sospetta, una sparizione o un furto significativi (per gli indicatori si veda la sezione V.2), si raccomanda di riferire al punto di contatto nazionale le informazioni dettagliate che possono essere importanti per prevenire l'uso improprio di precursori di esplosivi disciplinati, nella misura in cui tali informazioni sono note all'operatore economico, al mercato online, all'utilizzatore professionale o al privato.

Tra gli elementi pertinenti figurano:

- dati personali, come il nome della persona

- dati relativi alla transazione, come il numero della transazione, l'ora dell'acquisto, i prodotti e le quantità
- altezza, corporatura, acconciatura e colore dei capelli, peli facciali (per le vendite offline)
- eventuali segni particolari, ad esempio tatuaggi, piercing, cicatrici (per le vendite offline)
- immagini tratte da televisione a circuito chiuso (per le vendite offline)
- immatricolazione, marca e modello dell'eventuale veicolo usato dal cliente (per le vendite offline).

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali dovrebbero segnalare la transazione sospetta o il tentativo di transazione sospetta al loro punto di contatto nazionale entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto (articolo 9, paragrafo 4). Gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati dovrebbero segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore dal rilevamento (articolo 9, paragrafi 5 e 6).

Il trattamento dei dati personali coinvolti nella segnalazione di transazioni sospette dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati e con la direttiva (UE) 2016/680 (si veda anche il considerando 22).

V.4 Procedure per individuare transazioni sospette

V.4.1 Introduzione

Articolo 9, paragrafo 2: Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell'ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.

Tutti gli operatori economici e i mercati online dovrebbero integrare nei loro metodi di lavoro misure, verifiche e/o meccanismi che consentano di individuare attività sospette; a questo scopo potrebbero attingere all'elenco dei possibili indicatori di cui alla sezione V.2. Tali misure, verifiche e/o meccanismi dovrebbero essere adattati in funzione dell'ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati. Pertanto le procedure di individuazione descritte qui di seguito non si applicano sempre a tutti i contesti imprenditoriali.

L'adeguatezza, la ragionevolezza e la proporzionalità delle procedure di individuazione dipendono da diversi fattori, quali le dimensioni e la capacità economica dell'operatore economico o del mercato online. Le procedure di individuazione dovrebbero essere adattate in funzione dell'ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati, ad esempio quelle degli operatori economici che operano offline potrebbero essere diverse da quelle degli operatori economici che operano online. Un altro fattore da prendere in considerazione è l'incidenza di tali procedure sui diritti fondamentali dei privati, degli utilizzatori professionali e degli operatori economici interessati (si veda anche la sezione V.4.3).

Per i mercati online, come indicato nei considerando 15 e 16 rispettivamente, le procedure dovrebbero essere opportunamente adattate alle specificità dell'ambiente online e gli obblighi in questione non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Inoltre, i mercati online non dovrebbero essere ritenuti responsabili per le transazioni sospette che non sono state scoperte nonostante che essi abbiano predisposto procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuarle.

V.4.2 Procedure

È cruciale che le transazioni sospette siano scoperte quanto prima possibile, poiché potrebbe intercorrere poco tempo tra la transazione sospetta e l'uso effettivo di un esplosivo artigianale. Per individuare attività sospette sulla base degli indicatori di cui alla sezione V.2, la sensibilizzazione del personale è fondamentale. Ai fini della sensibilizzazione e per essere in grado di rilevare i possibili indicatori di cui alla sezione V.2, gli operatori economici possono prendere una serie di provvedimenti:

- affiggere volantini o poster contenenti un elenco di indicatori di comportamento sospetto (non visibili ai clienti) destinati al personale incaricato di mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati;
- nei negozi, i prodotti contenenti precursori di esplosivi disciplinati potrebbero essere collocati in apposite corsie in modo che i prodotti e i potenziali clienti siano più visibili al personale;
- nelle transazioni faccia a faccia, i venditori potrebbero porre al cliente domande basate sugli indicatori sopra indicati, ad esempio relative all'uso previsto del prodotto.

Più in generale, per rispettare l'obbligo di disporre di procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate, sia per gli operatori economici che per i mercati online le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, potrebbero comprendere procedure automatiche, ad esempio la ricerca di eventuali transazioni sospette tramite parole chiave collegate ai nomi dei precursori di esplosivi disciplinati. Se fattibile, tali procedure automatiche potrebbero tenere conto degli acquisti relativi a una combinazione di precursori di esplosivi disciplinati e sostanze che insieme possono essere usate per fabbricare alcuni esplosivi tipici. Potrebbero inoltre tenere conto degli acquisti multipli effettuati dallo stesso cliente (ad esempio una serie di piccoli acquisti che, messi insieme, potrebbero risultare sospetti), ad esempio associando alcune informazioni sul cliente.

Gli operatori economici e i mercati online sono incoraggiati a dialogare con i punti di contatto nazionali o le autorità competenti degli Stati membri in cui operano per scegliere il tipo di parole chiave che potrebbero essere usate per eventuali algoritmi, e a stabilire un circuito di riscontro sulle segnalazioni di transazioni sospette, al fine di perfezionare le loro procedure di individuazione. L'elenco ⁽¹⁰⁾ dei punti di contatto nazionali e delle autorità competenti figura su sito web della Commissione europea.

Gli operatori economici e i mercati online potrebbero inoltre impiegare misure retroattive per individuare le transazioni sospette. Ad esempio potrebbero effettuare una ricerca di dati retroattiva, ossia passare periodicamente in rassegna le passate transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati effettuate sia nei punti vendita reali che sui siti web. Si raccomanda agli operatori economici e ai mercati online di fare tale rassegna a intervalli regolari, ad esempio una volta alla settimana o una volta al mese (in funzione, ad esempio, del numero di transazioni), concentrandosi sul numero e sulla quantità di precursori di esplosivi disciplinati venduti e sull'ubicazione geografica delle transazioni. In caso di anomalia, si raccomanda agli operatori economici e ai mercati online di contattare i punti di contatto nazionali degli Stati membri.

Infine, i mercati online potrebbero disporre di un pulsante di segnalazione che permetta agli operatori economici di segnalare le transazioni sospette. In ogni caso, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero riferire le transazioni sospette ai loro punti di contatto nazionali entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Un pulsante di segnalazione potrebbe offrire un livello supplementare di sicurezza, permettendo ai mercati online di essere avvertiti direttamente dagli operatori economici delle potenziali transazioni sospette che avvengono sulle loro piattaforme. I mercati online potrebbero disporre anche di un pulsante di segnalazione che permetta ai clienti di segnalare elenchi di prodotti vietati o soggetti a restrizioni.

V.4.3 *Rispetto dei diritti e normativa applicabile*

Nell'elaborare e applicare le procedure di individuazione di cui sopra, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero sempre garantire che siano debitamente rispettati i diritti (fondamentali) degli interessati e la normativa applicabile.

In particolare, laddove le procedure comprendono il trattamento dei dati personali, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Per aiutare le imprese ad attuare tali disposizioni, un'apposita pagina web della Commissione europea ⁽¹¹⁾ informa le imprese e le organizzazioni su come conformarsi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Inoltre, specialmente quando vengono utilizzati algoritmi o altri mezzi automatici, dovrebbero essere previste adeguate misure di salvaguardia, ad esempio una sorveglianza umana da parte di personale adeguatamente formato, per evitare errori.

Nell'elaborare procedure automatiche, gli operatori economici e i mercati online dovrebbero sempre assicurarsi che i diritti fondamentali siano debitamente tutelati.

V.5 **Individuare e segnalare sparizioni e furti significativi**

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali sono tenuti a segnalare le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al loro punto di contatto nazionale (articolo 9, paragrafo 5). I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni con una licenza sono tenuti a segnalarne le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore dal rilevamento al loro punto di contatto nazionale (articolo 9, paragrafo 6). Gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati dovrebbero valutare caso per caso se le sparizioni o i furti siano significativi.

⁽¹⁰⁾ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

⁽¹¹⁾ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Per giudicare se un furto o una sparizione siano «significativi» occorre valutare se il quantitativo sia insolito considerando tutte le circostanze del caso (ad esempio, circostanze che indicano un normale caso di taccheggio potrebbero non destare sospetti). È importante ricordare che con quantitativi relativamente piccoli di precursori si possono fabbricare esplosivi potenzialmente letali. Se sospettano che un furto o una sparizione siano significativi, gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati sono tenuti a rivolgersi ai punti di contatto nazionali degli Stati membri.

Per individuare sparizioni e furti sono suggerite varie misure:

- tenere registri dettagliati degli acquisti, delle vendite e dello stoccaggio di precursori di esplosivi disciplinati e miscele;
- verificare periodicamente lo stock per individuare eventuali sparizioni.

La legislazione in materia di sicurezza ⁽¹²⁾ esige l'inventario di determinate sostanze pericolose. Se gli operatori economici hanno già un inventario, si raccomanda di riutilizzarlo per quanto possibile piuttosto che creare un nuovo inventario distinto allo scopo di individuare sparizioni e furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati.

Per prevenire sparizioni e furti significativi è importante che l'immagazzinamento sia sicuro. Per ulteriori informazioni sulle misure che gli operatori economici, gli utilizzatori professionali e i privati potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento si veda la sezione VII.

SEZIONE VI

INFORMARE LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

VI.1 Vendite ad altri operatori economici

Al fine di applicare le restrizioni e i controlli previsti dal presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati detentori di una licenza dovrebbero potersi basare sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento.

Articolo 7, paragrafo 1: Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9.

Come illustrato nella sezione V, sono considerate precursori di esplosivi disciplinati tutte le sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p (articolo 3, punto 13).

Il regolamento lascia l'operatore economico libero di scegliere la forma da attribuire all'obbligo di informare la catena di approvvigionamento. Si raccomanda di presentare le informazioni per iscritto, in modo che resti una documentazione del fatto che la catena di approvvigionamento è stata informata. Le autorità preposte alle ispezioni possono richiedere documenti che attestino che la catena di approvvigionamento è stata informata nel corso dell'ispezione e in che modo. Inoltre, le informazioni scritte rendono a tutti gli attori della catena di approvvigionamento più facile dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

L'operatore economico potrebbe inserire le informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹³⁾ (il regolamento REACH), alla sezione 15, «informazioni sulla

⁽¹²⁾ Si veda, ad esempio, l'articolo 7 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 3).

regolamentazione». Un vantaggio della scheda di dati di sicurezza consiste nel fatto che è ampiamente usata nell'industria chimica e di conseguenza molti operatori economici sono abituati a ricevere la maggior parte delle informazioni aggiornate tramite tale scheda. A norma dell'articolo 31, paragrafo 9, e dell'articolo 32 del regolamento REACH gli operatori economici ⁽¹⁴⁾ che forniscono ad altri operatori economici ⁽¹⁵⁾ una sostanza o una miscela sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la scheda di dati di sicurezza, fra l'altro, non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, o allorché è stata imposta una restrizione. Altri modi per informare l'operatore economico successivo sono, ad esempio, inserire le informazioni nella fattura, nei contratti o nella ricevuta.

Formule suggerite per informare la catena di approvvigionamento

Per i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni:

«L'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di questo prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf».

Per i precursori di esplosivi disciplinati che non sono soggetti a restrizioni:

«Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf».

VI.2 Vendite a utilizzatori professionali o privati

Articolo 7, paragrafo 2: Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all'articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

- a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;
- b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

Per assicurare che il personale sia consapevole di quali dei prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati, gli operatori economici potrebbero inserire l'informazione secondo la quale il prodotto contiene un precursore di esplosivi nel codice a barre del prodotto stesso. Inoltre, gli operatori economici potrebbero mettere a disposizione del loro personale poster (non visibili al pubblico) che elencano i prodotti da essi venduti che contengono tali precursori di esplosivi disciplinati. Un altro metodo consiste nel collocare prodotti fittizi sullo scaffale dedicato ai prodotti contenenti precursori di esplosivi disciplinati. All'atto della vendita il personale dovrà recarsi nel deposito a prendere il vero prodotto, il che contribuirà a sensibilizzarlo sul fatto che si tratta di un prodotto soggetto a obblighi specifici. In alternativa, i prodotti che contengono precursori di esplosivi disciplinati potrebbero essere riposti dietro il banco, in modo da non essere liberamente accessibili, il che renderebbe obbligatoria un'interazione con il personale all'atto dell'acquisto. Esistono inoltre altri atti legislativi che impongono istruzioni periodiche. Ad esempio, in alcuni casi la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ⁽¹⁶⁾ obbliga a istruire i dipendenti sulle precauzioni e sulle azioni necessarie per proteggersi quando trattano agenti chimici pericolosi sul posto di lavoro. Le istruzioni di cui **all'articolo 7, paragrafo 2, potrebbero** essere associate a quelle in materia di salute e sicurezza.

VI.3 Misure che devono essere adottate dai mercati online per informare i loro utenti

Articolo 7, paragrafo 3: Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 3, i mercati online dovrebbero informare in maniera chiara ed efficace in merito agli obblighi previsti dal regolamento (si veda il considerando 15). L'obbligo della chiarezza implica, in particolare, che le informazioni in questione siano specifiche e di facile comprensione. L'obbligo dell'efficacia implica, in particolare, che le informazioni siano fornite in maniera proattiva, tempestiva e facilmente accessibile. Di conseguenza, se fattibile, i mercati online potrebbero informare i nuovi utenti dei loro obblighi nella fase in cui questi si registrano sulla piattaforma o

⁽¹⁴⁾ Tali operatori economici sono compresi nella definizione di «fornitore» di cui all'articolo 3, punto 32, del regolamento REACH.

⁽¹⁵⁾ Tali operatori economici sono compresi nella definizione di «destinatario» di cui all'articolo 3, punto 34, del regolamento REACH.

⁽¹⁶⁾ Si veda, ad esempio, l'articolo 8 della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998).

caricano i loro elenchi, cioè prima che i precursori di esplosivi disciplinati siano effettivamente messi a disposizione. I mercati online potrebbero inoltre includere nelle loro condizioni generali e nelle domande più frequenti (o in documenti analoghi) informazioni sugli obblighi degli utenti ai sensi del regolamento, comprese informazioni sul modo di segnalare le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi.

SEZIONE VII

SICUREZZA DELL'IMMAGAZZINAMENTO

Il regolamento (articolo 12) impone alla Commissione di fornire informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza. La presente sezione fornisce le linee guida a tale riguardo per i privati, gli utilizzatori professionali e gli operatori economici.

VII.1 Raccomandazioni per i privati

La sicurezza delle modalità di immagazzinamento è una delle circostanze di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di valutare una domanda di licenza presentata da un privato per acquistare un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento. Si raccomanda alle autorità competenti di valutare se siano in atto una o più delle seguenti misure per garantire un immagazzinamento in condizioni di sicurezza:

- è esercitato un controllo su chi ha accesso all'impianto di immagazzinamento, ad esempio si verifica che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia conservato in una stanza o un armadio chiusi a chiave;
- l'accesso alla proprietà è limitato, ad esempio la proprietà è circondata da cancelli;
- le zone vulnerabili intorno alla proprietà sono illuminate;
- sono installati dispositivi di bloccaggio sulle porte, sulle finestre a piano terra e su altre finestre facilmente accessibili;
- è installato un sistema di allarme anti-intrusione;
- è in uso un sistema di videosorveglianza.

Le misure che i privati potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento dipendono da una serie di fattori, ad esempio la quantità, la concentrazione in peso e le potenziali combinazioni dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che detengono.

VII.2 Raccomandazioni per utilizzatori professionali e operatori economici

Le misure che gli operatori economici e gli utilizzatori professionali potrebbero adottare per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento dipendono da una serie di fattori, ad esempio le dimensioni della loro società o la quantità, la concentrazione in peso e le potenziali combinazioni dei precursori di esplosivi disciplinati che detengono.

Si raccomanda alle società le cui attività coinvolgono precursori di esplosivi disciplinati di controllare l'accesso ai loro locali.

Si raccomanda di limitare e controllare l'accesso di altre persone (visitatori e contraenti) ai locali della società in cui sono fabbricati o immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati. Si raccomanda alle società di disporre di regole scritte sull'immagazzinamento sicuro e procedure sicure, che si applichino ai precursori di esplosivi disciplinati.

Ad esempio, le società potrebbero sottoporre a controlli le persone e le società che visitano i loro locali. Le società potrebbero tenere registri dei visitatori che si recano nei locali in cui sono fabbricati o immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati.

Anche se il dirottamento dei prodotti chimici avviene generalmente dopo la vendita, le società devono essere consapevoli delle possibilità di dirottamento o di furto dai loro siti e prendere misure adeguate per proteggere dal furto i loro locali. Sono esposte a tale rischio le società che operano lungo tutta la catena di approvvigionamento:

- fabbricanti
- distributori

- prestatori di servizi logistici
- clienti.

Si raccomanda di aumentare il livello di sicurezza nelle aree in cui sono immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati, nel modo opportuno e fattibile. Vi sono diverse misure che gli operatori economici e gli utilizzatori professionali potrebbero prendere per rendere più sicura la loro area di immagazzinamento:

- proteggere le stanze o le gabbie di deposito dalle irruzioni;
- limitare l'accesso alle aree in cui sono immagazzinati i precursori di esplosivi disciplinati (ad esempio negando l'accesso agli addetti alla vendita, ai tirocinanti, ai clienti, ai visitatori ecc.);
- limitare l'accesso alle zone circostanti la proprietà, ad esempio circondandola di cancelli;
- illuminare le zone vulnerabili intorno alla proprietà;
- bloccare le porte, le finestre a piano terra e altre finestre facilmente accessibili per quanto possibile;
- installare un sistema di allarme anti-intrusione;
- usare un sistema di videosorveglianza;
- verificare periodicamente gli stock per individuare eventuali sparizioni o furti.

Si tenga presente che alcuni atti legislativi in materia di sicurezza ⁽¹⁷⁾ impongono ad alcuni operatori economici di presentare una relazione sulla sicurezza se detengono nei loro stabilimenti sostanze pericolose. Agli operatori economici a cui si applica sia il regolamento (UE) 2019/1148 sui precursori di esplosivi, sia la normativa in materia di sicurezza, si raccomanda di combinare le misure di sicurezza e quelle di prevenzione in un unico piano integrato. Le misure di sicurezza e quelle di prevenzione possono rafforzarsi a vicenda.

⁽¹⁷⁾ Si veda ad esempio l'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

9.3 - ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DEL CLIENTE



ALLEGATO n.3

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE¹

concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al Regolamento UE 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Compilare in lettere maiuscole)

Il/La sottoscritto/a

Nome (cliente): _____

Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio): _____

Mandatario di:

Società (mandante): _____

Funzione: _____

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società²/Indirizzo: _____

Attività commerciale/impreditoriale/professionale: _____

Denominazione commerciale del prodotto	Precursore di esplosivi soggetto a restrizione	N. CAS	Quantità (kg/litri)	Concentrazione	Uso previsto

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati³.

Dichiaro altresì di essere stato informato che sussiste un obbligo di segnalazione, entro 24 ore, nel caso in cui le sostanze da me acquistate siano sparite o mi vengano rubate. Sussiste uguale obbligo di segnalazione nel caso in cui, nella mia funzione di operatore economico, io nutra fondati sospetti circa una successiva transazione del/i precursore/i di esplosivi disciplinato/i ivi acquistato/i.

Luogo e data

Firma

¹ In caso di cliente persona fisica compilare e considerare solo le parti non evidenziate. In caso di cliente persona giuridica, la dichiarazione è da compilare integralmente.

² È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l'indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati nazionali.

³ L'art.5.1 di tale Regolamento vieta la messa a disposizione dei privati dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

9.4 - ALLEGATO 4: INFORMATIVA AL PERSONALE



Informativa al personale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il Regolamento (UE) n. 98/2013.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a formato/a in merito agli obblighi previsti dall'intestato Regolamento (che ricevo per opportuna conoscenza assieme alle tre circolari di Federfarma che ne analizzano compiutamente il contenuto)¹ relativamente ai prodotti in vendita cui prestare specifica attenzione, in quanto contenenti sostanze ricomprese tra i precursori di esplosivi disciplinati o soggetti a restrizione, con particolare riguardo ai seguenti:

1. aver acquisito specifica padronanza in merito alle **sostanze presenti in farmacia** che possono essere utilizzate come precursore di esplosivi e alla loro collocazione in luogo sicuro.
2. **divieto di fornire** a privati le materie soggette a restrizione, di cui all'allegato I del citato Regolamento, sia da sole o in miscele o in sostanze che le contengano, in concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell'allegato stesso;
3. le **forniture ad altro operatore economico** sono soggette a due specifiche informative:
 - a) l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso di **precursori di esplosivi soggetti a restrizioni** sono preclusi ai privati;
 - b) l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso di **precursori di esplosivi disciplinati** da parte di privati sono soggetti all'obbligo di segnalazione di cui al successivo punto 3;
4. **obbligo di segnalare**, entro 24 ore, le transazioni o i tentativi di transazioni sospette (seguendo quanto previsto nell'art.9.1 del citato Regolamento) relativi alle sostanze soggette a segnalazioni, di cui all'allegato II del citato Regolamento;
5. **obbligo di segnalare**, entro 24 ore, sparizioni e furti significativi delle sostanze presenti in farmacia e che rientrano nella definizione di precursori di esplosivi disciplinati;
6. **obbligo di verificare e registrare i dati** dell'operatore economico che acquista per uso professionale un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni;
7. **possibilità di rifiutare** la fornitura se si hanno dubbi sulla legittimità dell'uso previsto dall'acquirente.

Luogo e Data

Firma

¹ Copia dell'informativa firmata e della documentazione allegata va consegnata all'addetto alla vendita e messa a disposizione nei locali della farmacia.

FEDERFARMA

Federazione Nazionale Unitaria Dei Titolari Di Farmacia

Via Emanuele Filiberto, 190

00185 - Roma

Tel.: 06-703801 Fax: 06-70476587

Posta elettronica: box@federfarma.it